

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

67° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1975

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali » (1805):

PRESIDENTE	Pag. 937, 938, 939 e passim
ASSIRELLI, relatore alla Commissione	939, 940 941 e passim
BORRACCINO	938, 944, 945
CIPELLINI	938, 945
DE LUCA	941
GALLI, sottosegretario di Stato per le finanze	941
MARANGONI	938
PAZIENZA	944
RICCI	941, 945

Discussione congiunta e approvazione:

« Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo » (1863) (D'iniziativa dei deputati Riccio Stefano ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Norme relative al trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni del-

le abolite imposte di consumo » (1864) (Di iniziativa dei deputati Borghi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 946, 948
BORRACCINO	948
GALLI, sottosegretario di Stato per le finanze	948
SEGNANA, relatore alla Commissione	946, 948

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

MARANGONI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali » (1805)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali ».

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1975)

Ricordo alla Commissione che sono state già svolte la relazione e la discussione generale. Non eravamo passati ad esaminare l'articolato perchè mancava il parere della 1^a Commissione, parere che fino a questo momento non è stato espresso; ma essendo trascorsi i termini regolamentari, possiamo procedere. Proporrei quindi di passare subito all'esame degli articoli.

MARANGONI. Prima di iniziare l'esame dell'articolato vorrei fare presente all'onorevole Presidente ed alla Commissione che la mia parte politica ha avuto dei contatti con i rappresentanti delle Confederazioni sindacali i quali hanno fatto presente che, avendo avanzato al Ministro la richiesta di un incontro per trattare la materia inerente al provvedimento in esame, sarebbe opportuno non decidere in modo definitivo questa mattina sul disegno di legge, magari rinviandolo per poterne chiarire meglio alcuni aspetti.

PRESIDENTE. Quanto lei dice mi meraviglia un po', poichè posso assicurare che a me personalmente sono arrivate sollecitazioni in direzione diametralmente opposta: ci si sollecita infatti di approvarlo e di approvarlo in fretta.

MARANGONI. I rappresentanti delle Confederazioni sindacali sono venuti da noi proprio questa mattina, e noi riteniamo che sarebbe opportuno accogliere la loro richiesta, che in definitiva tende ad un miglioramento delle misure che stiamo per approvare.

PRESIDENTE. Le ripeto che proprio questa mattina ho ricevuto una commissione che mi sollecitava il contrario. D'altra parte, credo che se i sindacati vogliono avanzare qualche richiesta, anche da un punto di vista formale, dovrebbero rivolgersi alla Commissione nel suo insieme, e quindi al suo Presidente. Anche sotto questo profilo, con tutto il rispetto per i colleghi commissari, credo che sia maggiormente valida la richiesta rivolta a me.

BORRACCINO. Nulla da eccepire su questa sua affermazione, signor Presidente. Tuttavia siamo venuti a conoscenza del fatto che le Confederazioni sindacali hanno chiesto di incontrarsi con il ministro Cossiga, con il quale desiderano approfondire i problemi relativi al provvedimento in esame. Chiediamo se la Commissione non ritenga opportuno sospendere la discussione in considerazione della richiesta avanzata.

PRESIDENTE. Devo ribadire che a noi non è stata avanzata alcuna richiesta in tal senso, anzi in senso opposto.

BORRACCINO. Non intendevo non tener conto di questo fatto. Solo vorrei far presente che la richiesta di cui parlo io è stata avanzata direttamente al ministro Cossiga.

PRESIDENTE. Ma neanche il ministro Cossiga mi ha comunicato qualcosa. In tale situazione, credo che non resti altro da fare alla Commissione che procedere nella discussione.

CIPPELLINI. Anche io sono a conoscenza non della richiesta di un incontro con il ministro Cossiga, ma delle perplessità che i sindacati confederali dei dipendenti dello Stato nutrono in riferimento al provvedimento che stiamo discutendo. Tuttavia, la materia è stata già esaminata e all'unanimità è stata presa la decisione di portarla avanti, dato che su di essa vi era pieno accordo: tutti i Gruppi rappresentati in questa Commissione si sono pronunciati in tal senso. L'unica riserva da sciogliere era costituita dal parere della 1^a Commissione. Poichè tale riserva è ormai decaduta, credo che la Commissione non possa fare altro che procedere all'esame del disegno di legge. Dobbiamo considerare inoltre che se all'epoca della discussione generale avessimo avuto anche il parere della 1^a Commissione, il provvedimento sarebbe stato già licenziato.

Tuttavia, mi rimetto alle decisioni che vorrà assumere l'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Io credo sia opportuno procedere nella discussione del provvedimento, tanto più che siamo in prima lettura. Eventuali modifiche che si rendessero indispensabili potranno essere apportate al disegno di legge nel corso del suo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. In tal caso tornerà in questa sede e noi valuteremo le modifiche apportate.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'articolo 10, primo comma, della legge stessa sono soppresse le parole « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è così sostituito:

« Per i servizi nell'interesse del commercio svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia. Nei casi di deroga ai limiti minimi di distanza la misura oraria risultante dall'applicazione delle predette norme è ridotta del 30 per cento.

Al personale in servizio presso particolari uffici tenuti ad un orario ordinario di lavoro eccedente quello previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato compete, per l'orario eccedente, il normale compenso per lavoro straordinario.

L'ammontare dei versamenti che affluiscono annualmente in Tesoreria per i servizi prestati nell'interesse del commercio dal personale doganale, aumentato di lire 1.700 milioni e decurtato di una somma pari alla spesa per le erogazioni al Fondo di previdenza ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e per la corresponsione a detto perso-

nale dell'assegno perequativo pensionabile, è utilizzato, nei limiti dello stanziamento di spesa così ricavato, per corrispondere l'assegno mensile ed il compenso per non oltre venti ore di lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 10, l'indennità di missione ed il compenso per lavoro straordinario al personale doganale ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, nonché un'indennità di servizio doganale, nella misura oraria di lire 1.500 per il personale della carriera direttiva non dirigente e delle carriere di concetto ed esecutiva e di lire 1.125 per il personale della carriera ausiliaria, per prestazioni nell'interesse del commercio rese oltre l'orario normale di lavoro. Il limite massimo individuale di tali prestazioni è stabilito in ottanta ore mensili. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il competente Consiglio di amministrazione, tale limite può essere aumentato per singole dogane in relazione a particolari esigenze di servizio.

Il compenso orario stabilito nel precedente comma è ridotto del 20 per cento per le ore eccedenti le cento mensili.

Per i servizi prestati nelle ore notturne e nei giorni festivi le misure dell'indennità oraria sono aumentate di un terzo.

L'indennità di servizio doganale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario e con l'indennità di servizio notturno o festivo ».

La disposizione di cui alla seconda parte del primo comma e quella di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel testo sostituito dal presente articolo, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

La disposizione del terzo comma dello stesso articolo 11 ha effetto dal 1° gennaio 1975.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. L'articolo 2 dovrebbe essere modificato secondo le proposte a suo tempo condivise da tutti i componenti la Commissione, che io faccio mie. Sono tre emendamenti, per la precisione. Il primo tende a sopprimere

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1975)

la seconda parte del primo comma, cioè le parole: « Nei casi di deroga ai limiti minimi di distanza la misura oraria risultante dall'applicazione delle predette norme è ridotta del 30 per cento ».

Il secondo emendamento tende a sopprimere l'intero quarto comma: « Il compenso orario stabilito nel precedente comma è ridotto del 20 per cento per le ore eccedenti le cento mensili ».

Il terzo emendamento è consequenziale, risponde cioè a semplici esigenze di coordinamento e tende a sopprimere il penultimo comma: « La disposizione di cui alla seconda parte del primo comma e quella di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel testo sostituito dal presente articolo, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge ».

A suo tempo tali emendamenti sono stati attentamente considerati, per cui non credo di doverci tornare sopra.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il primo emendamento presentato dal relatore, tendente a sopprimere la seconda parte del primo comma dell'articolo in esame.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Assirelli, tendente a sopprimere il quarto comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Metto ora ai voti il terzo emendamento del relatore, tendente a sopprimere il penultimo comma dell'articolo 2, emendamento che si rende necessario per motivi di coordinamento.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

A questo punto il senatore Assirelli ha proposto un emendamento aggiuntivo di un intero articolo, il 2-bis, di cui do lettura.

Art. 2-bis.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, l'articolo 12 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Al personale dei Laboratori Chimici delle Dogane e Imposte Indirette, esclusi i dirigenti, può essere corrisposta, per lo svolgimento delle attività connesse alle analisi delle merci e ai riscontri tecnici di cui al decreto del Ministro per le finanze 18 aprile 1973, effettuate oltre il normale orario di lavoro, un'indennità di servizio tecnico doganale, nella misura oraria prevista per l'indennità di servizio doganale di cui al precedente articolo, sino ad un massimo individuale di 45 ore mensili, aumentabili a 60 in relazione a particolari esigenze di servizio, entro un limite di spesa annua pari alla differenza tra l'importo dei versamenti annualmente fatti dai privati per i servizi resi dal personale non dirigente e la spesa sostenuta per le assegnazioni al fondo di previdenza, per l'attribuzione dell'assegno perequativo pensionabile e per la corresponsione del trattamento di missione ».

Prego il relatore di illustrarcene il significato.

A S S I R E L L I , relatore alla Commissione. Tale emendamento aggiuntivo è determinato dall'esigenza di estendere il particolare trattamento per il lavoro straordinario riservato ai dipendenti delle dogane al personale dei laboratori chimici delle dogane, esclusi i dirigenti. Mi sembra opportuno evitare che per prestazioni simili una parte del personale sia retribuita in un certo modo ed un'altra percepisca la metà di tale retribuzione.

C'è da tenere presente che l'emendamento non prevede spese straordinarie in quanto stabilisce che l'onere derivante dall'estensione di quel trattamento per le prestazioni straordinarie non deve superare la « differenza tra l'importo dei versamenti annualmente fatti dai privati per i servizi resi dal personale non dirigente e la spesa sostenuta

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1975)

per le assegnazioni al fondo di previdenza, per l'attribuzione dell'assegno perequativo pensionabile e per la corresponsione del trattamento di missione ».

D E L U C A . Condivido lo spirito dell'emendamento, però mi sembra poco opportuno che si dica che al personale dei laboratori chimici « ... può essere corrisposta... ».

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Dipende dalle ore effettivamente prestate: il massimo di 45 ore può essere aumentato a 60 ore se ne è riconosciuta la esigenza, per ragioni di servizio, dal dirigente. Quindi fino alle 45 ore l'autorizzazione è rilasciata dal capo ufficio; per superarle occorre un consenso particolare da parte del dirigente, da rilasciare in determinati momenti eccezionali del servizio.

D E L U C A . Sarei dell'avviso di eliminare questo testo, per sostituirlo con un testo più preciso.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Non ho alcuna difficoltà a modificare il testo in questo senso: sentiamo anche il parere del rappresentante del Governo.

R I C C I . La dizione « ... può essere corrisposta... » è conseguenza della discrezionalità a rilasciare l'autorizzazione a prestare le 60 ore straordinarie, superando quindi il limite delle 45 ore.

P R E S I D E N T E . Vediamo per quanto possibile di essere più chiari.

D E L U C A . Ripeto, ho la sensazione che vi sia una certa contraddizione tra il primo comma dell'articolo 2, in cui è detto: « Per i servizi nell'interesse del commercio svolti fuori del circuito doganale spetta... » — non c'è quindi nessuna discrezionalità — ed il testo dell'articolo 2-bis dove si dice: « ... può essere corrisposta... », quindi la corresponsione è condizionata; cioè, per l'effettua-

tuazione delle 60 ore straordinarie vi è un ambito di discrezionalità.

G A L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. A me pare che la dizione « ... può essere corrisposta... » sia in relazione, oltre a quanto ha detto il senatore Ricci, anche a questo fatto: l'attribuzione delle 60 ore straordinarie dev'essere decisa, per particolari esigenze del servizio, della Direzione generale, che può autorizzare, in base alla legge, la prestazione di eventuali altre ore di lavoro straordinario.

Sotto questo profilo, la dizione « ... può essere corrisposta... » è legata alla discrezionalità della Direzione generale. Pertanto, senza farne una questione, preferirei che restasse nel testo dell'articolo 2-bis proposto, la dizione: « ... può essere corrisposta... ».

D E L U C A . Va bene; non insisto nella mia richiesta di modifica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-bis, proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 3.

Al personale doganale in servizio presso gli uffici doganali del confine di terra comandato ad espletare i normali servizi di istituto durante turni comprendenti le ore notturne fra le 22 e le 6 spetta, per ciascuna delle predette ore in cui effettui anche prestazioni straordinarie nell'interesse del commercio, l'indennità oraria di servizio doganale di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, ridotta a lire 500, in aggiunta alla normale indennità per servizio notturno.

Tale indennità non è compatibile con il trattamento di missione di cui al primo comma dell'articolo predetto e la sua corresponsione fa carico allo stanziamento di cui al terzo comma dell'articolo stesso.

(È approvato).

Art. 4.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le indennità di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 luglio 1971, richiamato dall'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, non possono essere corrisposte in misura forfettaria.

I capi delle circoscrizioni doganali possono tuttavia consentire che le Amministrazioni dello Stato siano ammesse, nelle dogane presso le quali richiedono frequentemente prestazioni straordinarie per operazioni relative a merci di terzi, a corrispondere le indennità anzidette in misura fissa mensile, da determinarsi applicando le normali misure orarie alla media mensile del numero delle prestazioni che si prevede saranno rese dal personale doganale e dai militari della Guardia di finanza

A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del relatore Assirelli. Ne do lettura:

Dopo il secondo comma inserire il seguente: « La disposizione del comma precedente si applica anche nei confronti degli enti di cui all'articolo 6 della legge 19 marzo 1973, n. 32, per le operazioni doganali da essi effettuate relativamente a merce di propria pertinenza ».

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Al riguardo chiarisco che si tratta di parificare il trattamento degli organismi della NATO esistenti in Italia a quello degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, per quanto attiene alle operazioni doganali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, presentato dal relatore Assirelli, da inserire dopo il secondo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze relative all'anno 1974 previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è elevato, per lo stesso anno, di lire 3 miliardi lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa.

(È approvato).

Art. 6.

La disposizione dell'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al ruolo della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alla tabella VII annessa a detto decreto.

Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico di cui al precedente comma, ivi compresi quelli resi disponibili dal comma stesso, il Ministro delle finanze può indire concorsi speciali su base regionale. Tali concorsi sono indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è richiesto il possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, fermo restando il disposto dell'articolo 173, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame per i concorsi di cui al presente articolo consiste in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche ed economiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale di cui al primo comma.

Le commissioni esaminatrici sono presiedute dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o dal funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'Intendenza

di finanza in possesso della qualifica più elevata; le commissioni stesse sono altresì composte da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata e da un docente di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie oggetto dell'esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque in servizio, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno due anni nelle dogane e negli uffici doganali indicati dall'articolo 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, purchè in possesso dei prescritti requisiti, escluso il limite di età.

(È approvato).

Art. 7.

Oltre a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi del precedente articolo 6 gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro delle finanze, immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un ufficio dell'amministrazione delle dogane, nelle singole regioni. Non si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma, sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al quarto comma del presente articolo oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al precedente quarto comma, non possa aver

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1975)

corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I posti che si rendono disponibili per la mancata nomina dei vincitori possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine delle relative graduatorie, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi di ammissione.

I posti ulteriormente disponibili dopo la applicazione del comma precedente possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, gli interessati devono indicare le Regioni presso le quali intendono essere assegnati.

Ai fini del collocamento in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui alla presente legge, che abbiano conseguito la nomina all'impiego, viene formata una graduatoria nazionale, sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e degli eventuali titoli di preferenza e precedenza. Agli impiegati stessi viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzianità di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data più remota.

Il personale nominato all'impiego ai sensi della presente legge dovrà permanere negli uffici doganali della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

(E approvato).

Art. 8.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno 1975, valutato in lire 2 miliardi, si provvede mediante ridu-

zione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(E approvato).

P A Z I E N Z A . Annuncio che voterò a favore di questo disegno di legge, esprimendo un ringraziamento ad una categoria particolarmente benemerita, dal primo dipendente della carriera ausiliaria al direttore generale. Con questo provvedimento riteniamo che sia stata fatta giustizia per l'attività da loro svolta.

B O R R A C C I N O . Dichiaro, a nome del Gruppo comunista, che voterò contro il provvedimento. Le ragioni specifiche di questa nostra posizione derivano dal fatto che a livello sindacale è in corso un esame globale di questi problemi secondo un'impostazione generale di principio che è nota a questa Commissione; già abbiamo avuto modo di discutere in passato di problemi analoghi per quanto riguarda altri settori della pubblica Amministrazione.

Sappiamo che i sindacati stanno discutendo con il Governo per superare tutta una serie di situazioni particolaristiche nel quadro di un riordinamento di carattere generale di tutto il personale della pubblica Amministrazione. Nell'ambito di questo riordinamento di carattere generale, discuteremo la legge n. 734, la quale aveva cercato di rivedere le competenze accessorie della pubblica Amministrazione, sopprimendo quelle che non erano corrispondenti ad una specifica funzione ed assicurando il mantenimento del livello retributivo di favore che alcuni settori avevano conseguito per particolari situazioni preesistenti.

Con la precitata legge s'impostava il problema con una visione nuova. Con questo

provvedimento invece noi dobbiamo dire che si contraddice la visione e lo spirito di quella legge. In pratica, superando gli attuali limiti per la prestazione di ore straordinarie, si arriva al paradosso della prestazione da parte del personale di un complesso di 15 ore giornaliere di attività, di cui 6 ore normali, il che significa un limite incredibile di sfruttamento dei lavoratori doganali. Certamente ciò significa il superamento di ogni principio per quanto riguarda anche il rispetto della personalità umana. Questo provvedimento vanifica tutti gli sforzi che precedentemente erano stati fatti.

Per queste considerazioni riteniamo invece che il problema va riguardato nell'ambito di una normativa organica. I Sindacati unitari UIL, CISL e CGIL, proprio alcuni giorni fa, hanno fatto presente al Governo, nella prospettiva della discussione del provvedimento, la necessità di avere una trattativa e di chiarire questi punti da me accennati.

Fra l'altro, per provvedere alla mancanza di personale, giustamente si è fatto presente che esiste la schiera del personale degli ex uffici delle imposte di consumo, circa 8.000 unità. Non è concepibile portare avanti questa normativa che va al di là di ogni ragionevole limite, quando poi non si utilizza questo personale delle ex imposte di consumo come potrebbe essere utilizzato.

P R E S I D E N T E . Mi consenta una interruzione: ho qui una lettera dei presidenti delle tre Confederazioni che dicono che va bene il testo di questo provvedimento e l'emendamento all'articolo 2 proposto dal relatore. È una lettera di prima di Natale. Questo provvedimento poteva essere già approvato da tre settimane.

B O R R A C C I N O . Signor Presidente, il mio rilievo non voleva essere diretto all'iter che la Commissione sta seguendo, e sul quale non ho nulla da eccepire, bensì al contenuto politico del provvedimento stesso, che cozza con tutta una precedente normativa, come i sindacati hanno fatto presente ieri al Ministro, con un documento ufficiale.

P R E S I D E N T E . Veramente non capisco come si possa far riferimento in sede ufficiale ad una lettera inviata solo ieri e che il Ministro probabilmente non ha ancora ricevuto.

B O R R A C C I N O . La sua osservazione è giusta, ma ripeto che la nostra critica non è diretta contro l'iter seguito dalla Commissione, su cui non abbiamo nulla da eccepire: la nostra posizione politica investe il contenuto del provvedimento stesso, su cui esiste una dichiarazione pubblica dei sindacati, che condividiamo.

R I C C I . A nome del Gruppo democristiano manifesto viva soddisfazione per la approvazione del provvedimento, per due ordini di motivi. Prima di tutto perchè esso viene incontro alle esigenze delle organizzazioni sindacali di categoria, secondo quanto ci è stato messo per iscritto dai rappresentanti di tali organizzazioni — come lei ha ricordato — con lettera del 14 dicembre. Dobbiamo ritenere che la richiesta di ulteriori trattative rifletta problemi di carattere più generale — non solo della categoria — che debbono essere inquadrati nel contesto della sistemazione delle esigenze prospettate dal pubblico impiego, esulando, quindi, dall'esame del presente provvedimento.

La seconda considerazione deriva dalla necessità di evitare ulteriori elementi di turbativa in un settore veramente delicato per l'economia del Paese, tenuto anche conto che — come fu detto nella discussione generale — la mancata approvazione del presente provvedimento avrebbe messo l'Amministrazione finanziaria nell'impossibilità di provvedere al pagamento anche del lavoro straordinario già eseguito e, conseguentemente, posto in agitazione la categoria.

Per tali motivi il Gruppo democristiano esprime voto favorevole.

C I P E L L I N I . Quando iniziò la discussione del provvedimento avevamo delle perplessità che superammo proprio dopo aver preso conoscenza della lettera dei sindacati, nella quale si dicevano d'accordo, a

condizione che fosse introdotto un emendamento. Se, successivamente, i sindacati hanno ritenuto di inviare al ministro Cossiga una lettera nella quale si affrontano problemi più generali, penso che il Ministro, i sindacati e l'altro ramo del Parlamento avranno modo e possibilità di approfondire il problema, portando eventualmente modifiche al provvedimento oggi in discussione. A parer nostro, ora, il provvedimento va licenziato così come è. Siamo quindi favorevoli all'approvazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione congiunta e approvazione dei disegni di legge:

« **Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo** » (1863), di iniziativa dei deputati **Riccio Stefano ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« **Norme relative al trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo** » (1864), di iniziativa dei deputati **Borghi ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo », d'iniziativa dei deputati Riccio Stefano, Ciampaglia, Borghi, Costamagna e Olivi, approvato dalla Camera dei deputati e: « Norme relative al trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo », d'iniziativa dei deputati Borghi, Ciampaglia, Pandolfi e Spinelli, ap-

provato dalla Camera dei deputati. Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione.* I due disegni di legge riguardano una modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, con il quale furono emanate norme concernenti il personale delle abolite imposte di consumo. La legge delega per la riforma tributaria aveva previsto, all'articolo 13, che al personale delle abolite imposte di consumo veniva garantito il trattamento giuridico, economico e previdenziale acquisito all'entrata in vigore dell'abolizione delle predette imposte. Il contenuto dell'articolo 13 doveva poi essere reso più esplicito attraverso norme delegate e ciò, appunto, è avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, che ha definito i rapporti inerenti all'abolizione delle imposte di consumo, prevedendo l'inquadramento del personale e gli obblighi relativi. È da tener presente che il personale delle abolite imposte di consumo prestava un servizio del tutto particolare. La natura stessa delle imposte imponeva un'attività non riconducibile a quella normale, necessaria all'applicazione delle imposte comuni: imponeva delle ispezioni all'esterno, un particolare orario di lavoro, dovuto alla particolare natura del tributo, e così via. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, in particolare, dobbiamo ricordare che i contratti nazionali del personale delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo prevedevano un servizio di quarantadue ore settimanali. Quanto fu pattuito tra i sindacati dei lavoratori e le ditte appaltatrici per l'orario di lavoro di quarantadue ore settimanali, venne recepito poi nell'articolo 14 del citato decreto n. 649. Quando, in Commissione dei trenta, venne trattato il problema dell'orario di lavoro per

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1975)

tale personale, si stabilì che si dovesse continuare con le quarantadue ore settimanali, anche per una certa giustificazione nei confronti del restante personale del Ministero delle finanze che vedeva introdotto, nell'ambito dell'amministrazione, un nuovo personale che godeva di un trattamento economico decisamente migliore. Dobbiamo ricordare, infatti, che il personale proveniente dalle imposte di consumo, nel momento in cui venne assorbito nell'ambito del Ministero delle finanze godeva di un trattamento economico sensibilmente migliore di quello dei dipendenti dello Stato.

La Commissione dei trenta ritenne allora di accedere alla proposta del Governo circa le quarantadue ore settimanali: ciò creò qualche difficoltà, perchè se da una parte il miglior trattamento di cui godeva allora il personale delle imposte di consumo oggi è stato praticamente riassorbito, dall'altra il più lungo orario di lavoro settimanale viene svolto da tale personale non senza difficoltà, anche per il disagio e le spese cui va incontro per poter riprendere il lavoro nelle ore pomeridiane.

Per tutta questa serie di considerazioni di ordine generale, pertanto, si propone che il personale delle imposte di consumo — che, appunto, era finora tenuto a svolgere un lavoro di quarantadue ore settimanali — sia abilitato a svolgere l'orario normale di lavoro previsto per tutti gli altri dipendenti.

Il secondo disegno di legge riguarda una piccola parte del personale delle ex imposte di consumo che prestava servizio a tempo ridotto proprio per quelle mansioni di carattere particolare che l'assunzione di tali imposte comportava. Si tratta, insomma, di personale che, assorbito nell'Amministrazione dello Stato, ha continuato a svolgere un lavoro ad orario ridotto, il che ha portato ad una certa situazione di disagio nell'ambito dell'Amministrazione, dal momento che la coesistenza di personale ad orario ridotto con altro personale ad orario pieno crea comprensibili difficoltà ai fini di una efficiente organizzazione del lavoro.

Inoltre, per questo personale esiste un problema di ordine economico che non va trascurato: dal momento che le sue prestazioni sono richieste per un numero di ore inferiore al normale orario, anche il compenso risulta notevolmente inferiore rispetto al normale stipendio di un pari categoria.

D'altro canto sappiamo tutti che l'Amministrazione finanziaria ha bisogno estremo di personale qualificato, di personale efficiente. Proprio per questo sono stati proposti i due disegni di legge in discussione. Infatti il disegno di legge n. 1863, riconoscendo che l'obbligo delle 42 ore settimanali per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo inquadrato nell'Amministrazione finanziaria è obiettivamente eccessivo e, soprattutto, sperequato nei confronti del normale orario di lavoro di 36 ore previsto per il personale di ruolo della stessa Amministrazione, stabilisce di ridurlo appunto a 36 ore settimanali. Con il n. 1864, invece, si intende eliminare ogni diversificazione nell'orario di lavoro e quindi nel trattamento economico e previdenziale all'interno delle varie categorie del personale inquadrato ex articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972, che ha previsto il trasferimento di questo personale alle stesse condizioni di lavoro alle quali prestava servizio presso le gestioni delle abolite imposte di consumo; ciò in considerazione del fatto che una parte di tale personale, particolarmente quello che svolgeva le proprie mansioni presso le gestioni comunali più piccole, prestava servizio per un numero di ore inferiore a quello normale, con conseguente decurtazione della retribuzione.

Dopo aver così riepilogato la sostanza dei provvedimenti in discussione, credo di non dover sollevare alcuna obiezione al proseguimento del loro *iter* verso una completa approvazione, che io sollecito da parte di tutti i componenti della Commissione. Ricordo che essi sono stati approvati all'unanimità dalla Camera dei deputati e hanno ottenuto il parere favorevole dalla Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali.

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1975)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BORRACCINO. A nome del Gruppo comunista esprimo parere favorevole all'approcazione dei due disegni di legge. Noi abbiamo sempre sostenuto l'esigenza che il personale ex dipendente dalle gestioni delle imposte di consumo venisse immesso nell'ordinamento dello Stato a parità di condizioni rispetto agli altri dipendenti di ruolo, superando tutte le sperequazioni esistenti tra dipendenti di una stessa Amministrazione.

Tuttavia ci pare che il testo del disegno di legge n. 1864 si riferisca genericamente al personale dipendente dagli ex uffici imposte di consumo, senza contemplare esplicitamente quello che svolgeva le sue mansioni presso le gestioni dipendenti dai Comuni. A nostro parere anche per costoro deve essere valida la normativa che stiamo approvando. E se il testo al nostro esame presenta una lacuna in tal senso, approviamolo pure, ma troviamo anche il modo di colmare tale lacuna.

GALLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Credo che tale problema sia stato già recepito dall'altro ramo del Parlamento.

BORRACCINO. Se il Governo può darci conferma di questo, noi ce ne rallegriamo e ne prendiamo atto. In caso contrario si tratta di stabilire il modo di ovviare al problema.

SEGNANA, relatore alla Commissione. Probabilmente questa osservazione scaturisce da una conoscenza poco approfondita del problema. Chiedo scusa ai colleghi per questa mia affermazione.

Il disegno di legge n. 1863 modifica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il quale, nel prevedere l'inquadramento del personale ex dipendente dalle gestioni delle imposte di consumo nell'Amministrazione finanziaria dello Stato, faceva esplicito riferimento e ai contratti di lavoro collettivi e ai regola-

menti comunali vigenti. Il nuovo testo del primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica ricordato, in cui si traduce in pratica il disegno di legge n. 1863, dice: « L'orario normale di lavoro settimanale è quello cui è tenuto il personale di ruolo degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze ». Non esiste più nessuna differenziazione tra i due tipi di personale. Quindi le perplessità del senatore Borraccino non hanno ragione di esistere.

BORRACCINO. La nostra perplessità derivava dal fatto che nel testo del disegno di legge n. 1864 si fa riferimento esclusivamente al personale « delle abolite imposte di consumo ».

GALLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Nel caso specifico l'obiezione del senatore Borraccino riguarda in particolare il disegno di legge n. 1864. Devo far presente però, che proprio su sollecitazione dell'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, il quale rilevava come nel testo non figurasse il personale cui fa riferimento il senatore Borraccino, alla Camera dei deputati è stato accolto un emendamento volto alla soluzione della questione posta dal senatore Borraccino. Per cui posso garantire che il problema del personale proveniente dalle imposte comunali di consumo è da considerare risolto.

BORRACCINO. Prendo atto con piacere della dichiarazione del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli unici dei due disegni di legge, di cui dò lettura, iniziando col disegno di legge n. 1863:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è sostituito dal seguente:

6^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1975)

« L'orario normale di lavoro settimanale è quello cui è tenuto il personale di ruolo degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze ».

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1864:

Articolo unico.

Il personale avente diritto alla iscrizione nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, già in servizio nelle gestioni delle abolite imposte di consumo ad orario e retribuzione ridotti e che a norma dell'arti-

colo 19 di detto decreto è stato assunto dall'amministrazione finanziaria dello Stato mantenendo le condizioni di lavoro nelle quali si trovava alla data del 31 dicembre 1972, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuerà l'orario intero di lavoro con l'attribuzione del trattamento giuridico, economico e previdenziale corrispondente alla qualifica rivestita ed alla categoria di provenienza.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI